ISTITUTO TECNICO STATALE
"LUIGI STURZO"
80053 C/mare di Stabia (NA) – via D'Annunzio,23
tel./fax 081/8712920 http://www.itsturzo.edu.it
e-mail: NATD100007@istruzione.it
***P.E.C.** NATD100007@pec.istruzione.it*
Codice Meccanografico NATD100007

Personale Docente

Personale A.T.A.

Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari

Alunne e Alunni

Oggetto: disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*";

Considerato che il D.L. 111 del 6 agosto 2021 dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "**sono svolti in presenza**", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità …" e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;

Considerato che l'art. 1 del decreto-legge111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

Considerato che all'art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ….. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,* ***devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021*** (green pass).

Considerato che il DL 122 del 10 settembre estende tale obbligo a chiunque estraneo acceda ai locali scolastici (genitori , fornitori….)

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

D I S P O N E

1. che le lezioni, a partire dal 15 settembre 2021 si svolgeranno interamente in presenza;
2. che il funzionamento dei laboratori sarà sempre garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
3. che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
4. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, e che potrà essere rilevata la temperatura all'ingresso della scuola;
5. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;
6. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.
7. che tutti coloro che avranno accesso a scuola (genitori, fornitori, rappresentanti…)sono tenuti all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente

autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla reception

Certi dell'impegno e della collaborazione di tutti, si augura un buon anno scolastico

Castellammare di Stabia, 13/09/2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cinzia Toricco

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate